

La FAQ n. 2.2 pubblicata in data 1/08/2016 viene superata con le indicazioni date con la presente.

2.2 Nel caso in cui il costo orario della risorsa in capo al Cluster sia inferiore al costo standard previsto dal bando (31,35€), la differenza tra il costo standard e il costo effettivo è considerato un profitto? Possiamo rendicontare il numero di ore reale svolto dalla persona?

La modalità di rendicontazione per la tipologia di spesa “spese per personale” è quella prevista per l’applicazione dei costi standard, quale opzione semplificata di costo, ovvero l’applicazione di un costo orario standard unico pari a 31,35 euro, di cui alla DGR 4664 del 23/12/2015 (che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari conformemente a quanto previsto all’art. 67 del Reg.(UE) n. 1303/2013) al totale delle ore lavorate del personale impiegato sul progetto, evidenziate in apposito timesheet.

Il “Bando per il consolidamento dei 9 cluster tecnologici lombardi (CTL)” approvato con Decreto n. 6786 del 12.07.16, all’art. 7 “spese ammissibili”, prevede che “In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR 2014-2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il CTL”.

Tale principio generale è ribadito all’art. 7 delle “Linee Guida di Rendicontazione” approvate con decreto n. 10261 del 18 ottobre 2016, laddove si prevede che “Il beneficiario dovrà tenere conto del principio per cui il contributo pubblico del POR FESR non deve rappresentare un utile per il beneficiario, ma deve riflettere i costi reali sostenuti. Nell'imputazione delle ore di personale dedicato al progetto sul budget del progetto stesso, questo principio dovrà pertanto essere rispettato”.

Si specifica che il principio generale richiamato dalle norme di cui sopra si deve intendere riferita alle tipologia di spese b), c), e d) ad esclusione delle spese di cui alla lettera a) “spese per personale” per la quale il bando non prevede la rendicontazione a costi reali, bensì l’applicazione dei “costi standard” quale opzione semplificata di costi” come previsto da l’art. 67 par. 1 lett. b), c) e d) del Reg. Gen. (UE) n. 1303/2013, in coerenza con il documento “Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014- 2020 - Agenzia per la Coesione Territoriale Maggio 2017 Versione 1.1 – paragrafo 4.4” e con la nota Nota della Commissione Europea “EGESIF_14-0017 - Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”.

Le disposizioni per le opzioni semplificate in materia di costi denotano uno scostamento dal principio dei costi reali. Le tabelle standard di costi unitari comportano approssimazioni ex ante dei costi.

La richiesta di rimborso, in virtù della semplificazione, non dovrà essere supportata dai giustificativi di spesa, ma sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e comprovate dai time sheet. I costi per il personale calcolati utilizzando il costo unitario previsto dal bando, sono considerati come spesa comprovata allo stesso modo dei costi reali corroborati da fatture.

Quesiti e Risposte (FAQ) 01/08/2016

2.2 Nel caso in cui il costo orario della risorsa in capo al Cluster sia inferiore al costo standard previsto dal bando (31,35€), la differenza tra il costo standard e il costo effettivo è considerato un profitto? Possiamo rendicontare il numero di ore reale svolto dalla persona?

La modalità di rendicontazione prevista è quella dei costi standard, ovvero l'applicazione di un costo orario standard unico pari a 31,35 euro, di cui alla DGR 4664 del 23/12/2015 (che ha approvato le tabelle standard dei costi unitari conformemente a quanto previsto all’art. 67 del Reg.(UE) n. 1303/2013).

Le spese del personale del team del progetto potranno essere rendicontate a costi standard in considerazione dell'assunto che sul progetto lavora un team di persone per un dato periodo e con diversa qualifica contrattuale, che l'utilizzo del costo standard permette di compensare.

Nell'imputazione delle ore di personale dedicato al progetto sul budget del progetto stesso il beneficiario dovrà tenere conto del principio per cui il contributo pubblico del POR FESR non deve rappresentare un utile per il beneficiario, ma deve essere in linea con i costi reali sostenuti.